

STUDIO LEGALE
Avv. Francesco Petrarca
Patrocinante in Cassazione e giurisdizioni superiori
Via Montello n. 4 – 58100 Grosseto
Tel. 0564.071366 – fax 0564.070865
Email: infopetrarca@studiolegalepetrarca.it
pec: francescopetrarca@pec.ordineavvocatigrosseto.com

AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Per, il Sig. Arcangelo Diana, nato

rappresentato e difeso dal sottoscritto, avv. Francesco Petrarca con studio in
Grosseto, Via Montello, 4, pec:
francescopetrarca@pec.ordineavvocatigrosseto.com.

Avviso ai sensi del l'ordinanza collegiale numero 5284/2026, depositata in data 20/03/2026 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma sezione Terza Bis, nel procedimento R.G. 2512/2026.

Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma sezione Terza Bis, R.G. n. 2512/2026;

Nome del ricorrente: Arcangelo Diana,

Indicazione dell'Amministrazione intimata:

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, rappresentato e difeso, dall'Avvocatura Generale dello Stato ex lege, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12,
- **Commissione Interministeriale Ripam**, rappresentato e difeso, dall'Avvocatura Generale dello Stato ex lege, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12,

e nei confronti di:

- *Garofalo Alfonso*, residente .

Estremi del provvedimento impugnato:

per l'annullamento previa sospensione, della graduatoria finale pubblicata su piattaforma on line in data 23.12.2025 relativa al bando di Concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 161 unità di personale non dirigenziale, per il Ministero dell'istruzione e del merito Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-amministrativo-contabile) - n. 18 unità ufficio scolastico regionale Campania - Codice CAM.;

di ogni altro atto preordinato, connesso, presupposto e conseguente, ivi compreso il verbale e/o la determinazione del mancato riconoscimento, da parte della Commissione di valutazione, nei confronti del ricorrente, della riserva prevista all'art. 4 del Bando di Concorso a favore del personale che, alla data di pubblicazione del bando, aveva svolto servizio per almeno trentasei mesi e i contratti individuali di lavoro, eventualmente già stipulati o da stipularsi, in quanto conseguenti ad atto presupposto illegittimo.

Sunto fatto e motivi del ricorso:

Il sig. Arcangelo Diana ha presentato, in data 24.06.2025, domanda di partecipazione al concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 161 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari dei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito da destinare agli

uffici scolastici regionali – profilo Funzionario Giuridico-Amministrativo – Contabile.

All'esito dell'espletamento della predetta procedura concorsuale, in data 23.12.2025, è stata pubblicata e resa visibile su piattaforma on line, la graduatoria finale di merito relativa alla regione Campania, dalla quale graduatoria finale, il ricorrente non è risultato tra i 18 vincitori.

Successivamente, in data 07.01.2026, il ricorrente veniva peraltro anche a conoscenza, attraverso la consultazione del portale del Reclutamento in PA, del proprio risultato individuale, ovverosia, nello specifico, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria posizione questa, in virtù della quale, il sig. Arcangelo Diana, è risultato essere stato inserito, dalla Commissione di valutazione, tra gli idonei, ma non fra i soggetti aventi titolo di riserva e ciò, nonostante il ricorrente all'interno della domanda di concorso presentata, avesse chiaramente riportato di aver prestato servizio presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, per un periodo superiore a tre anni, nonchè prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che aveva indetto il concorso soddisfacendo in toto, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per la riserva dei posti prevista dal bando.

Ciò posto e fermo restando quanto sopra rilevato, il ricorrente, in data 31.07.2025, e dunque ben cinque mesi prima della pubblicazione della graduatoria, avvenuta in data 23.12.2025, avendo verificato la presenza di un mero errore materiale nell'apposizione di un flag nel modulo di domanda nella parte relativa alla riserva, per una maggiore puntualizzazione e rettifica,

provvedeva, nuovamente, a comunicare, a mezzo pec, alla Commissione e al Miur, il possesso del predetto titolo di riserva, con allegazione della copia della dichiarazione dei servizi prestati a tempo determinato presso il MIM per un periodo superiore a tre anni.

A fronte della predetta ulteriore comunicazione, il ricorrente non riceveva, però, alcun riscontro da parte dell'amministrazione, tanto è vero che con la pubblicazione della graduatoria di merito, lo stesso è stato infatti riconosciuto idoneo con il punteggio di _____, ma, stranamente ed inspiegabilmente, non tra coloro i quali avrebbero beneficiato della riserva spettante per legge.

In considerazione di ciò ed al fine di ottenere, in via stragiudiziale un riesame della propria posizione e della propria giusta e legittima collocazione in graduatoria, il ricorrente ha pertanto anche proceduto, invano, in data 09.01.2026, a formulare specifica richiesta di intervento in autotutela, con contestuale richiesta di accesso agli atti.

Ciò posto, stante l'inerzia di parte resistente, conseguente alla predetta istanza di riesame e tenuto conto del palese ed evidente vizio di legittimità, in cui è incorsa l'amministrazione, per avere, infatti, la Commissione omesso di attribuire in favore del ricorrente, la giusta e dovuta riserva dei posti prevista dal bando, la graduatoria finale di merito relativa alla regione Campania, deve ritenersi illegittima, per i seguenti, motivi,

Eccesso di potere per erronea e/o omessa valutazione dei fatti. Violazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Disapplicazione dell'art. 1 comma 4 del Bando di Concorso, ingiustizia manifesta nella parte in cui

l'amministrazione ha erroneamente omissso di applicare al ricorrente la riserva.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta illogicità, disparità di trattamento, errata valutazione dei presupposti e violazione dell'obbligo del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000.

Indicazione dei controinteressati: tutti i candidati idonei potenzialmente controinteressati che potrebbero risultare scavalcati nella graduatoria di merito ove è inserito il ricorrente e nei confronti di tutti coloro che verrebbero pregiudicati dalla favorevole del presente procedimento.

Lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

L'Amministrazione resistente dovrà, in ottemperanza a quanto disposto dal Tar de Lazio con l'ordinanza collegiale citata in epigrafe ed allegata al presente avviso, ottemperare, attraverso la pubblicazione su sito web dell'amministrazione, del presente avviso e dei relativi allegati, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione all'ordinanza collegiale numero 5284/2026, depositata in data 20/03/2026 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, sezione Terza Bis, nel procedimento R.G. 2512/2026 al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.


STUDIO LEGALE
Avv. Francesco Petrarca
Patrocinante in Cassazione e giurisdizioni superiori
Via Montello n. 4 – 58100 Grosseto
Tel. 0564.071366 – fax 0564.070865
Email: infopetrarca@studiolegalepetrarca.it
pec: francescopetrarca@pec.ordineavvocatigrosseto.com

Al fine di comprovare l'avvenuta notifica nei modi e nei termini fissati dal Taradito, l'amministrazione resistente, dovrà inviare al sottoscritto procuratore e difensore, l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione sul suo sito web al seguente indirizzo PEC: francescopetrarca@pec.ordineavvocatigrosseto.com.

Il testo integrale del ricorso introduttivo presentato dal Sig. Arcangelo Diana e dell'ordinanza collegiale n. 5284/2026, si producono, unitamente al presente avviso.

Grosseto, li 24.03.2026

Avv. Francesco Petrarca



FRANCESCO
PETRARCA
AVVOCATO
24.03.2026
07:30:59
GMT+00:00